

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA
EUROPEA**

ai sensi del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

rev. 01 approvata con delibera n. 1158 del Consiglio di Amministrazione del 02/10/2025



Servizi per la città intelligente

PROT. 12168/2025

Sommario

Servizi per la città intelligente	0
PREMESSE	3
INTRODUZIONE	4
1) DEFINIZIONI	6
2) IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	7
3) INTERESSE TRANSFRONTALIERO	9
4) PRINCIPIO DI ROTAZIONE E FASCE DI IMPORTO	10
5) DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE	13
6) SCELTA OPERATORI ECONOMICI DA ALBO E DA ALTRI ELENCHI O DA INDAGINI DI MERCATO	14
7) INDAGINI DI MERCATO	15
8) CONTRATTI RISERVATI A PMI	15
9) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE	16
10) C.C.N.L. APPLICATO	17
11) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER OGGETTO E SOGLIA NEI SETTORI SPECIALI E ORDINARI IN RIFERIMENTO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023	18
12) DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALLE PROCEDURE NEGOZiate E APERTE	27
13) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA	29
14) APPALTI ESCLUSI	29
15) INCARICHI LEGALI	30
16) SPESE EMERGENZA E URGENZA	31
17) PROCEDURA SEMPLIFICATI DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI IL CUI VALORE ECONOMICO E' INFERIORE AD EURO 5.000 – ACQUISTI RAPIDI (AR)	31
18) SPESE ECONOMICHE	32
19) VERIFICA DEI REQUISITI	33
20) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	34
21) ACCORDO QUADRO	35
22) SEGGIO DI GARA	37
23) COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
24) CRITERIO DI ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	39
25) CONFLITTO DI INTERESSI APPLICATO AL RUP, AL SEGGIO, AL DEC E ALLA COMMISSIONE	39

26)	COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	40
27)	FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE PER LA QUALIFICAZIONE	44
28)	NORMATIVA SU TRASPARENZA E GDPR.....	44

PREMESSE

APS HOLDING S.P.A. (di seguito anche “APS” o la “Società”) è la Società per azioni *in house* del Comune di Padova, di cui lo stesso ente possiede il 100% del capitale sociale e ne rappresenta il Socio Unico. È una società per azioni nata a Padova nel 2003, impegnata attraverso le proprie divisioni operative nella gestione dei seguenti macro-settori:

- A.** Appalti afferenti ai settori speciali in cui rientrano i trasporti e le attività ad essi connessi come previsto all’art. 149 del D.lgs. 36/2023;
- B.** Appalti afferenti ai settori ordinari quali quelli rientranti a titolo indicativo e non esaustivo nei: servizi cimiteriali e forno crematorio, parcheggi, gestione manutenzione case popolari, advertising, pubbliche affissioni, manutenzione fioriere pubbliche, forniture, servizi e lavori funzionali al Comune di Padova per conto di APS, servizi museali.

APS HOLDING S.P.A., oltre ai macrosettori sopra indicati, detiene il 21,10% di BusItalia Veneto, la società di trasporto pubblico integrato in cui è confluito il servizio di trasporto urbano precedentemente gestito dalla stessa APS Holding. Stante la natura di organismo di diritto pubblico, APS HOLDING S.P.A. applica le norme del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, di seguito semplicemente “Codice”) relativamente alla disciplina dei contratti di appalto e di concessione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture e lavori rientranti nei settori ordinari e speciali di cui sopra.

Considerato che APS Holding S.p.A. è una società *in house* del Comune di Padova sottoposta al c.d. “controllo analogo” ai sensi dell’art. 2497 e ss.mm.ii. del Codice Civile e dunque amministrazione aggiudicatrice, l’attività svolta dalla stessa, qualora non afferente ai c.d. “settori speciali”, ricade in ogni caso nell’ambito di applicazione delle direttive appalti UE e del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 36/2023 (Cons. Stato, Ad. Plen. 16/2011). Pertanto, APS Holding S.p.A. applica ai contratti affidati al di fuori dei “settori speciali” la disciplina dei settori ordinari di cui al Codice dei contratti.

Il presente regolamento richiama la struttura organizzativa aziendale vigente, per i cui dettagli si rimanda all’organigramma pubblicato all’interno della sezione “Società Trasparente” del sito aziendale

al seguente link <https://www.apsholding.it/societa-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/>.

INTRODUZIONE

Il presente documento (di seguito denominato “**Regolamento**”) disciplina le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture, specificando le modalità, le attività operative, gestionali e di controllo, le responsabilità, i ruoli, gli attori coinvolti ed i flussi di comunicazione (informatici e cartacei) con i quali si concretizzano gli acquisti e gli appalti in APS Holding S.p.A. Il presente Regolamento è predisposto anche in ottemperanza alla disciplina degli appalti sottosoglia anche in riferimento alla disciplina prevista al **D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (per brevità Codice)**, nel rispetto dei principi sanciti nella Direttiva UE n. 25/2014.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione di APS dovrà essere inderogabilmente osservato dai competenti uffici ed è pubblicato in “Società Trasparente” sul sito istituzionale di APS.

L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, in attuazione di quanto previsto dal Codice, devono garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità in corrispondenza con quanto previsto in tema di appalti pubblici dalla normativa comunitaria e nazionale.

Le procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggette ai principi generali contenuti nel **Libro I, Titolo I, Artt. 1 — 11 e di cui agli artt. 16, 19, 20 e 49 del Codice**:

- a) **Principio del risultato**, con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- b) **Principio della reciproca fiducia nell'azione legittima**, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) **Principio dell'accesso al mercato degli operatori economici**, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
- d) **Principio di buona fede e di tutela dell'affidamento** da rispettarsi reciprocamente tra le parti;

- e) **Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, secondo il quale se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- f) **Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in virtù del quale i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- g) **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali** e relativo alle inadempienze contributive di settore con riferimento al personale dipendente impiegato nell'appalto e nel subappalto;
- h) **Prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi** sia nella fase di svolgimento della procedura di selezione sia nella fase di esecuzione del contratto;
- i) **Principio dell'unicità dell'invio**: ciascun dato relativo a programmazione, alle procedure di affidamento e alla realizzazione di contratti pubblici viene fornito una sola volta a un solo sistema informativo;
- j) **Trasparenza e pubblicità legale**;
- k) **Principio di rotazione**, come meglio definito nel **Libro II, Parte I**, di cui all'art. 49 del Codice.

APS, nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, opera nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione cui è assoggettata. I criteri di partecipazione alle selezioni sono tali da favorire la partecipazione delle microimprese, le piccole e medie imprese.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300”*, integrato con il Piano di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 della l. 6 novembre 2012, n. 190, recante le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e con il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 ed 11 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di*

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento (pubblicato per la consultazione sul sito internet istituzionale di APS www.apsholding.it).

1) DEFINIZIONI

- **CODICE:** il d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici);
- **PRINCIPIO DI ROTAZIONE:** principio previsto nell’art. 49 del Codice che vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In caso di ripartizione dell’affidamento in fasce in base al valore economico, esso si applica con riferimento a ciascuna fascia.
- **CPV** (Common Procurement Vocabulary): sistema di codifica adottato dall’Unione Europea per identificare in modo univoco l’oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- **SETTORE MERCEOLOGICO:** ambito economico determinato dalle prime tre cifre del codice CPV che, nel sistema CPV, identificano il gruppo merceologico. Ai fini del presente Regolamento, due affidamenti si considerano formalmente appartenenti allo stesso settore merceologico quando i relativi CPV coincidono nelle prime tre cifre;
- **CATEGORIA MERCEOLOGICA:** sottogruppo all’interno di uno stesso settore merceologico identificato dalle prime quattro cifre del codice CPV che individua una specifica categoria di beni e servizi. Nella struttura del CPV corrisponde alla “classe”.
- **CATEGORIA DI LAVORI E OPERE:** specifica categoria di opera o di lavori pubblici attribuita secondo la classificazione delle categorie individuate dal sistema di qualificazione SOA, ai sensi dell’Allegato II.12 del Codice.
- **SETTORE DI SERVIZI:** ambito economico-funzionale in cui rientrano specifiche tipologie di servizi oggetto di contratti pubblici.
- **PAD:** piattaforma di e- procurement denominata net4market che contiene l’Albo Fornitori di APS e gli operatori economici in stato “accreditato”.
- **RUP:** Responsabile unico del Progetto.

- **Indagine di mercato:** processo attraverso il quale la stazione appaltante, mediante un avviso pubblicato sul proprio sito, raccoglie manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati, invitando alla successiva procedura negoziata i fornitori qualificati senza imporre restrizioni sul loro numero, al fine di massimizzare la partecipazione e la competitività alla procedura negoziata.
- **APS:** APS Holding S.p.A. in qualità di stazione appaltante.
- **Provvedimento del/della dirigente:** Determina a contrarre contenente le informazioni minime di cui al Codice, nonché l'autorizzazione alla spesa e l'indicazione della copertura finanziaria.
- **Contratti sopra soglia europea:** i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice e che non rientrino tra i contratti esclusi.
- **Contratti sotto soglia europea:** i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice. I contratti sottosoglia sono affidati mediante affidamenti diretti e procedure negoziate in funzione degli importi di cui all'articolo 50 del Codice.
- **Interesse transfrontaliero:** la potenziale attrattività dell'appalto per operatori economici di altri Stati membri dell'UE, anche se il valore dello stesso è inferiore alle soglie europee;
- **PMI:** La categoria delle medie imprese è costituita da imprese che: i) occupano meno di 250 persone; ii) hanno un fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni (oppure registrano un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni euro). Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che: i) occupa meno di 50 persone; ii) realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 10 milioni. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che: i) occupa meno di 10 persone; ii) realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a euro 2 milioni.

2) IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del Codice, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato da APS, tenuto conto, ove applicabile, delle

disposizioni di cui all'art. 41 commi 15-bis, 15-ter e 15-quater del Codice.

Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara o, nei casi in cui non sia prevista l'indizione di gara, al momento in cui APS avvia la procedura di affidamento del contratto. Quando APS prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 14 e del comma 4 dell'art. 179 del Codice e s.m.i., la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto o una concessione non possono essere frazionati per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Per gli appalti di lavori, il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da APS, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. L'importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del codice.

Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del Codice, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del Codice è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

- a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

Le soglie di cui all'art. 14 del Codice si intenderanno automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione Europea.

Non è possibile disporre procedure che non abbiano una puntuale definizione dell'importo dell'appalto.

3) INTERESSE TRANSFRONTALIERO

Ai sensi dell'art. 48 c. 2 del Codice, quando per uno dei contratti di cui al comma 1 (sottosoglia) APS accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure sopra soglia.

Il/la RUP deve motivare l'assenza di interesse transfrontaliero qualora l'importo dell'appalto di servizi sia nell'intorno inferiore del 10% della relativa soglia.

Di seguito si riportano alcune casistiche che possono giustificare l'assenza di interesse transfrontaliero:

- **Valore dell'appalto:** Se il valore dell'appalto fosse significativamente basso, potrebbe non suscitare interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri, poiché i costi di partecipazione e l'organizzazione per operare all'estero supererebbero i benefici economici attesi.
- **Area d'esecuzione:** Se l'appalto riguardasse lavori o servizi di carattere fortemente locale (ad esempio, manutenzione di piccole infrastrutture locali), la sua esecuzione potrebbe essere logisticamente e finanziariamente non vantaggiosa per aziende estere. In questo caso, il carattere locale del servizio riduce l'attrattiva per aziende di altri Stati membri.

- **Natura del bene o servizio:** Beni o servizi che, per la loro natura, sono difficilmente esportabili o non competitivi a livello internazionale (ad esempio, beni agricoli o servizi tradizionali fortemente localizzati).
- **Specializzazione richiesta:** Se l'appalto richiede competenze o risorse tecniche fortemente radicate nel contesto locale, può risultare meno interessante per imprese estere che non possiedono queste competenze specifiche.
- **Costi di trasporto e di organizzazione:** Se i costi di trasporto o di organizzazione per le imprese estere sono eccessivi rispetto al valore dell'appalto, l'interesse transfrontaliero viene meno.
- **Presenza di molti operatori locali qualificati:** Se vi è una forte concorrenza locale con un alto numero di operatori qualificati, l'appalto potrebbe risultare meno attraente per imprese straniere, poiché è probabile che gli operatori locali possano offrire condizioni migliori grazie alla loro vicinanza e familiarità con il contesto normativo e logistico.
- **Esperienze pregresse:** Se, sulla base di esperienze precedenti, si può dimostrare che simili appalti non hanno suscitato interesse da parte di operatori esteri, questo può essere un elemento ulteriore per sostenere l'assenza di interesse transfrontaliero.
- **Regolamentazioni locali stringenti:** L'appalto può riguardare settori altamente regolamentati o con specifiche normative locali difficilmente accessibili o comprensibili per operatori esteri. Questo riduce la competitività e l'interesse di operatori di altri Stati membri.

4) PRINCIPIO DI ROTAZIONE E FASCE DI IMPORTO

Per gli affidamenti di importi inferiori alle soglie europee, la scelta degli operatori economici da invitare avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso **Settore Merceologico** o nella stessa **Categoria di Lavori** o nello stesso **Settore di servizi**.

Il principio di rotazione tende ad evitare che APS si rivolga sempre al medesimo fornitore/prestatore di servizi/appaltatore di lavori; quindi, si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli

inviti o degli affidamenti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare, acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

Alla base di questa regola generale vi sono le seguenti principali motivazioni:

- necessità di evitare il consolidamento di rendite di posizione contrarie all'apertura al mercato, specie in danno delle micro, piccole e medie imprese;
- evitare la posizione di vantaggio di cui godrebbe il contraente uscente, in virtù del maggior bagaglio informativo di cui lo stesso sarebbe titolare in virtù del rapporto contrattuale pregresso (cosiddette “asimmetrie informative”).

Non necessita di specifica motivazione l'esclusione dell'affidatario uscente dal novero degli operatori invitati ad una procedura negoziata o del successivo affidamento diretto, non trattandosi di una scelta di carattere sanzionatorio per l'operatore, ma della applicazione dell'art. 49 del Codice, volta ad evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.

Il principio di rotazione non si applica:

- agli operatori invitati ma non aggiudicatari nella precedente procedura di affidamento;
- agli operatori che abbiano saltato almeno un turno in precedenti affidamenti nel medesimo settore merceologico, categoria opere, settore di servizi.

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 49 c. 3 del Codice, APS intende ripartire gli affidamenti in base alle seguenti fasce:

LAVORI, Fasce IVA esclusa	
FASCIA 1	Inferiori a 40.000 €, entro cui ricadono anche gli Acquisti rapidi
FASCIA 2	Pari o superiori a 40.000,00 € e inferiori a 80.000 €
FASCIA 3	Pari o superiori a 80.000,00 € e inferiori a 150.000 €
FASCIA 4	Pari o superiori a 150.000,00 € e inferiori alla soglia comunitaria

Servizi e forniture, Fasce IVA esclusa	
FASCIA 1	Inferiori a 40.000 €, entro cui ricadono anche gli Acquisti rapidi
FASCIA 2	Pari o superiori a 40.000,00 € e inferiori a 80.000 €

FASCIA 3	Pari o superiori a 80.000,00 € e inferiori a 140.000 €
FASCIA 4	Pari o superiori a 140.000,00 € e inferiori alla soglia comunitaria

In questo caso il divieto di affidamento o aggiudicazione in applicazione del principio di rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

INDICAZIONI OPERATIVE

L'applicazione del principio di rotazione è valutata sulla base di criteri oggettivi, sia formali (es. CPV) che sostanziali (es. natura e funzione delle prestazioni).

In particolare, il/la RUP, al momento dell'affidamento deve:

1. svolgere una verifica preliminare, ossia:
 - verificare se l'operatore economico individuato è già stato affidatario di un contratto da parte di APS nel precedente affidamento, senza saltare un turno, come specificato sopra;
 - verificare se l'oggetto del "nuovo" affidamento è identico, analogo o complementare a quello precedentemente affidato.

2. Analizzare l'oggetto dell'affidamento:

- a) criterio formale: qualora le prime tre cifre del codice CPV del nuovo affidamento coincidano con quelle del precedente, le prestazioni si considerano appartenenti allo stesso settore merceologico e si applica il principio di rotazione.

In tali casi, il RUP valuta se sia opportuno considerare anche la quarta cifra del CPV (**categoria merceologica**), al fine di garantire una maggiore specificità:

- qualora la quarta cifra coincida, si conferma l'applicazione del principio di rotazione, fatta salva la valutazione del criterio sostanziale;
- qualora la quarta cifra sia diversa, il/la RUP può escludere l'applicazione del principio di rotazione fornendo idonea motivazione, fatta sempre salva la valutazione del criterio sostanziale.

- b) criterio sostanziale: il/la RUP valuta la "sostanziale alterità qualitativa"¹ della prestazione, avendo riguardo a criteri oggettivi relativi alla natura tecnica, funzionale, operativa o

¹ è un concetto giurisprudenziale e della prassi amministrativa che consente di valutare l'omogeneità e la complementarità o meno tra due prestazioni oggetto di affidamento ai fini dell'applicabilità del principio di rotazione. Si basa sulla valutazione delle caratteristiche tecniche, funzionali, operative o qualitative della prestazione;

qualitativa delle prestazioni: a titolo esemplificativo, il/la RUP tiene conto della natura e funzionalità della prestazione, dei requisiti tecnici e professionali richiesti per l'esecuzione nonché delle modalità di esecuzione, del contesto operativo. In presenza di prestazioni sostanzialmente diverse, la rotazione non si applica, previa adeguata motivazione.

3. Motivare adeguatamente la propria scelta: il/la RUP deve sempre motivare la propria scelta all'interno della Relazione di Specificità.

5) DEROGHE AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE

APS può procedere all'affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione nei seguenti casi:

- a) previa verifica della qualità e dell'accuratezza dell'esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, alla sussistenza congiunta delle successive condizioni:
 - i) esistenza di una "particolare struttura del mercato di riferimento";
 - ii) "effettiva assenza di alternative";

La deroga deve essere giustificata sia in relazione alla struttura del mercato sia alla mancanza effettiva di alternative e deve essere preceduta da un'attenta verifica della qualità e dell'accuratezza dell'esecuzione del precedente contratto che hanno originato un elevato livello di soddisfazione per APS, dovuto, ad esempio, al rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni, all'affidabilità e alla disponibilità dimostrate dall'operatore economico, ed alla crescente qualità delle prestazioni fornite.

- b) l'invito all'operatore economico uscente o l'affidamento all'operatore economico uscente è relativo a fasce di importo diverse rispetto al precedente affidamento;
- c) l'importo è inferiore ad € 5.000,00, IVA esclusa.

In caso di deroga al principio di rotazione, il/la RUP, nella Relazione di specificità in uso ad APS, è tenuto a fornire sempre una puntuale ed adeguata motivazione sulle ragioni della deroga, basata su elementi oggettivi e documentabili, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. Quest'ultima è poi approvata nel **Provvedimento del/della Dirigente**.

Ad ogni modo il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi:

- 1) l'affidamento avvenga tramite indagini di mercato “aperte”, ossia effettuate senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura;
- 2) l'affidamento avvenga mediante procedure aperte, ossia senza limiti nella consultazione di operatori economici purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa².

6) SCELTA OPERATORI ECONOMICI DA ALBO E DA ALTRI ELENCHI O DA INDAGINI DI MERCATO

APS, nel rispetto dei principi europei a tutela della concorrenza del Codice e dei provvedimenti attuativi relativi, gestisce un elenco degli operatori economici, tramite la PAD, utilizzata di norma per procedere agli affidamenti diretti o negoziati ovvero alle altre procedure di affidamento disciplinate dal Codice. L'accreditamento e l'inserimento nell'elenco degli operatori economici non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate relativamente alle categorie merceologiche o di lavori per cui si è iscritti, restando salva, in ogni caso, la facoltà per APS di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'elenco, ma individuati mediante apposite ***indagini di mercato***.

L'elenco degli operatori economici contiene l'Albo generale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, in cui sono accreditati, iscritti e classificati gli operatori economici interessati in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico-organizzativa, professionale, idonei all'affidamento dei contratti aziendali.

L'elenco fornitori è aperto per tutta la sua durata ed è pubblicato sul sito istituzionale di APS.

Attraverso l'utilizzo della PAD è possibile:

- accedere a tutte le informazioni dei fornitori, tra cui le categorie e settori merceologici per le quali hanno presentato iscrizione, le loro certificazioni ed i relativi documenti;
- consultare i fornitori che possono registrarsi attraverso una procedura guidata, suddivisa in fasi in relazione alla tipologia di dati richiesti.

² Le procedure aperte di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, alle quali non si applica il principio di rotazione sono quelle caratterizzate dalla partecipazione libera di tutti gli operatori economici interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento. In altri termini, nelle procedure aperte per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie europee ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Esse sono: i) procedura negoziata senza bando per i lavori di importo ≥ a 150.000 € e inferiore a 1 milione di €; procedura negoziata senza bando per lavori di importo ≥ a 1 milione di € e fino alle soglie di rilevanza comunitaria; procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) ≥ a 140.000 € e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

È presente nell'albo di APS anche l'Albo dei legali suddiviso per Categoria Professionisti Legali (PL), come richiamato nel relativo avviso consultabile dal sito, prot. N. 11484 del 05/12/2024.

Nel caso di lavori, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. In mancanza di SOA e comunque per lavori inferiori a 150 mila euro, il fornitore potrà iscriversi nelle categorie lavori presentando documentazione di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.

In caso di acquisti occasionali non ripetibili e per i quali non esiste categoria merceologica in Albo o non sia definibile direttamente un CPV è possibile derogare all'iscrizione in Albo, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre e fermo restando l'obbligo di effettuare le necessarie verifiche di legge nei confronti dell'operatore economico.

7) INDAGINI DI MERCATO

Nel caso in cui APS ritenga di voler ampliare la partecipazione degli operatori, sono pubblicate sul sito di APS apposite "indagini di mercato" volte a ricevere manifestazioni di interesse all'invito alla singola procedura negoziata o affidamento diretto da parte di operatori economici interessati.

Le indagini di mercato sono di norma tenute aperte per almeno 15 giorni. In casi di motivata urgenza il tempo può essere ridotto a 10 giorni.

APS, se non ritiene di voler invitare nella successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici risultanti dall'indagine di mercato, indica, nel relativo avviso, il numero massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri per la selezione di un numero massimo di operatori economici. Nel rispetto del Codice e degli orientamenti giurisprudenziali vigenti al momento di approvazione del presente regolamento, non sarà, ad ogni modo, utilizzato il criterio di sorteggio casuale degli inviti o di data di arrivo della richiesta. Sono da preferire le selezioni connesse alla maggior capacità tecnica e professionale o economica e finanziaria dichiarate dall'operatore economico che manifesta interesse ovvero altri criteri oggettivi di capacità di erogare le prestazioni richieste.

8) CONTRATTI RISERVATI A PMI

Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi in cui APS accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, APS può riservare il diritto di partecipazione alle

procedure negoziate e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a micro, piccole e medie imprese.

9) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

APS presta attenzione ai tre pilastri della sostenibilità, intesi come governance, sostenibilità ambientale, e sostenibilità sociale, con l'obiettivo finale di favorire gli acquisti orientati all'individuazione di fornitori e prestazioni che siano, compatibilmente con la struttura del mercato e le esigenze di acquisto, orientati verso la sostenibilità ambientale e sociale.

Al fine di raggiungere il già menzionato obiettivo di sostenibilità, APS:

- Predilige gli operatori economici in possesso dei certificati di prodotto e di processo orientati alla sostenibilità.
- APS, tenuto conto della tipologia di intervento (ad esempio, per l'affidamento di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera), inserisce nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti (ad eccezione dei lavori e servizi aventi natura intellettuale), apposite clausole sociali e criteri premiali per le offerte che contengano misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché a garantire l'applicazione del CCNL applicabile all'appalto individuato da APS nei documenti di gara. Conseguentemente, APS predilige operatori economici che abbiano dichiarato, nelle loro offerte, l'impegno all'adempimento delle clausole sociali di cui sopra e che abbiano fornito elementi dimostrativi dell'impegno.
- Aps verifica che gli operatori economici nelle loro offerte, in caso di subappalto, abbiano riservato una quota alle piccole e medie imprese (pari al 20% delle prestazioni subappaltabili o in misura inferiore per specifiche ragioni esplicitate) e che abbiano inserito apposite clausole di revisione dei prezzi.
- Inserisce, nelle gare con offerta economicamente più vantaggiosa, compatibilmente con la struttura del mercato e con le proprie esigenze di acquisto, punti premianti indirizzati alla sostenibilità;
- Applica ai contratti i Criteri Ambientali Minimi in vigore (CAM), di cui all'art. 57 c. 2 del Codice, con rispetto alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali.

10) C.C.N.L. APPLICATO

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

APS nei documenti iniziali di gara (nei bandi, negli inviti e nella determina a contrarre) indica il CCNL da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalto, in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia maggiormente attinente con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

A tal fine, APS, in conformità all'Allegato 0.1 del Codice:

- identifica l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti o nella determina a contrarre del codice ATECO rispettivo, eventualmente anche in raffronto con il CPV;
- individua l'ambito di applicazione del CCNL in relazione ai sottosettori in cui sono classificati i CCNL depositati nell'Archivio Nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- fa riferimento al CCNL stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale presi in riferimento dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro di cui all'art. 41 comma 13 del Codice.

In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da APS nei documenti di gara. La valutazione di equivalenza economica è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua; la valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata sulla base dei parametri indicati nell'Allegato 01 del Codice.

APS, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

APS assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

11) PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER OGGETTO E SOGLIA NEI SETTORI SPECIALI E ORDINARI IN RIFERIMENTO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023

Le procedure da seguire per l'affidamento di Contratti Sottosoglia sono diversificate in relazione alla tipologia e all'importo del contratto da affidare:

LAVORI	
importo < 150.000 €	• Affidamento diretto a operatore economico individuato. • Affidamento Diretto previa consultazione di mercato di più operatori economici.
150.000 € ≤ importo < 1.000.000 €	• Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. • Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse cui fa seguito la procedura negoziata senza bando.
1.000.000 ≤ importo < soglia comunitaria	• Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici.

	• Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse cui fa seguito la procedura negoziata senza bando.
--	--

a) Importo inferiore a 150.000,00 euro

APS predilige l'affidamento diretto tramite consultazione di mercato con più operatori individuati:

- in stato "accreditato" nell'Albo di APS presente sulla PAD;
- Tramite elenchi di operatori economici iscritti in albi di altri enti (es: comune di Padova, albi professionali, piattaforme MEPA etc.) o albi specifici professionali/di categoria ed in possesso dei requisiti necessari all'espletamento della prestazione richiesta.

In caso di richiesta di più preventivi, il RUP competente redige e firma il **Provvedimento del/della Dirigente**, contenente:

- a) l'esigenza di acquisto dettagliando le specifiche/caratteristiche tecniche tramite redazione di eventuale disciplinare tecnico;
- b) l'eventuale documentazione sulla sicurezza necessaria, come previsto al Dlgs. 81/2008;
- c) il possesso dei requisiti di ordine generale ed eventualmente di ordine speciale richiesti per l'affidamento;
- d) eventuali clausole sociali e criteri premiali, in coerenza a quanto previsto nel presente Regolamento;
- e) l'importo dell'affidamento, al netto dell'Iva, come indicato al paragrafo 2), e la durata dei lavori;
- f) le fonti di copertura della spesa per l'affidamento con riferimento al budget approvato a disposizione della Funzione;
- g) l'elenco degli operatori economici da invitare, con specifica indicazione delle motivazioni della scelta, qualora non vengano invitati tutti i fornitori accreditati nella relativa categoria merceologica o di lavori, eventualmente escludendo il fornitore uscente;
- h) il C.C.N.L applicato;
- i) qualora sia invitato il fornitore uscente, la motivazione specifica della deroga al principio di rotazione, di cui al precedente articolo "Deroghe al principio di rotazione".

Qualora invece si ricorra all'affidamento diretto ad un unico operatore economico, il procedimento avviene mediante le seguenti modalità.

Il/La Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente redige e firma il **provvedimento del/della Dirigente**, e una Relazione di specificità che almeno:

- a) identifichi l'operatore economico individuato cui si propone di affidare il contratto, individuato tra gli iscritti all'Albo Fornitori di APS in classe e categoria idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento in stato "accreditato" o tramite indagine di mercato o altri elenchi di operatori come sopra indicato;
- b) descriva specificamente gli elementi che comprovano il possesso, da parte dell'operatore economico di cui al precedente punto (a), di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento;
- c) qualora l'incarico sia affidato al fornitore uscente, fornendo la relativa motivazione, di cui al precedente articolo "Deroghe al principio di rotazione".
- d) evidenzi la congruità del prezzo offerto e individui le fonti di copertura della spesa per l'affidamento con riferimento al budget approvato a disposizione della Funzione;
- e) evidenzi il C.C.N.L. applicato;
- f) verifichi che gli importi degli affidamenti diretti cumulati nel triennio, anche ad altri fornitori per la medesima categoria SOA non comportino rischio di frazionamento artificioso degli appalti;
- g) dia atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti oppure, ai sensi dell'art. 49, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto e alla qualità della prestazione resa, motivi l'affidamento diretto in favore dell'operatore economico di cui al precedente punto (a) con riferimento contemporaneamente:
 - a. alla struttura del mercato;
 - b. alla effettiva assenza di alternative.

APS, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza nonché di competitività e di accesso, può sempre ricorrere all'indagine di mercato tramite avviso pubblico quale strumento per l'acquisizione di preventivi finalizzato all'affidamento diretto di lavori.

In mancanza di fornitori ritenuti idonei o di un numero sufficiente di fornitori, si potrà procedere previa determina motivata dal/dalla Responsabile Unico del Progetto (RUP), ad espletare una indagine di mercato o anche a ricorrere ad elenchi di operatori economici iscritti in Albi di altri enti.

Qualora l'affidamento non trovi idonea copertura finanziaria nel budget di Funzione, il procedimento descritto è condizionato alla approvazione della spesa da parte del Direttore Generale nei limiti della sua procura, previa eventuale condivisione con gli altri Dirigenti competenti; per importi superiori, occorre l'approvazione del Consiglio di amministrazione di APS.

Nelle procedure di affidamento di cui al presente paragrafo, di norma, il Dirigente di Funzione competente svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), salvo nomina di altro soggetto da parte del/della Dirigente di Funzione. Ove sussistano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'operatore economico individuato nella proposta, il/la RUP ha l'onere di darne immediata comunicazione all'ufficio Appalti e al/alla Responsabile Anticorruzione al fine di astenersi dall'incarico in relazione alla specifica procedura così da consentire ad APS, con nuova disposizione, di procedere alla nomina, in sostituzione, di un altro soggetto individuato come RUP in relazione alla specifica procedura.

Il/la RUP vigila sul rispetto, in concreto, delle previsioni normative e regolamentari, anche interne, applicabili al singolo affidamento, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di segregazione e separazione delle funzioni esecutive da quelle di controllo.

Qualora il/la RUP sia diverso dal/dalla Dirigente di Funzione il provvedimento di determina o altro atto equipollente sarà controfirmato oltre che dal/dalla RUP anche dal/dalla Dirigente di Funzione.

Il contratto è concluso con l'invio dell'Ordine di Acquisto all'affidatario sottoscritto da soggetto in possesso di idonea procura, mediante scambio di corrispondenza (art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023).

b) Importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.

L'affidamento avviene attraverso l'espletamento di procedure negoziate con almeno 5 fornitori:

- iscritti in Albo ed in stato "accreditato" nella medesima **categoria di lavori SOA** individuata al momento di indizione della procedura, ove esistenti.
- tramite elenchi di operatori economici iscritti in albi di altri enti (es: comune di Padova, albi professionali, piattaforme MEPA etc.) o albi specifici professionali/di categoria ed in possesso dei requisiti necessari all'espletamento della prestazione richiesta.

È sempre possibile, previa motivazione del/della RUP, scegliere i fornitori da invitare alle procedure, presenti nella PAD purché gli operatori economici siano sempre in stato “accreditato” nella medesima **categoria di lavori**.

Nel rispetto del principio di rotazione non è invitato il fornitore uscente, ai sensi dell’art. 49 del codice, fatta salva relazione del/della RUP nel rispetto di quanto già espresso in caso di affidamenti diretti.

APS, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza nonché di competitività e di accesso, può sempre ricorrere alla manifestazione di interesse tramite avviso pubblico quale strumento per l’individuazione di operatori economici idonei ad essere invitati alle procedure negoziate di lavori.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle procedure previste per l’affidamento dei contratti di importo superiore alle soglie europee.

Nelle ipotesi sopra descritte, ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, prima dell’avvio della procedura di affidamento, APS adotta la decisione di contrarre o altro atto equipollente, a firma del/della Responsabile Unico del Progetto (RUP) nei limiti dei propri poteri di spesa. Qualora quest’ultimo/a abbia limiti di procura, l’autorizzazione a contrarre viene conferita dal Direttore Generale, nei limiti della sua procura. Per importi superiori, l’autorizzazione a contrarre è conferita dal Consiglio di amministrazione di APS previa delibera collegiale.

Qualora il/la RUP sia diverso/a dal/la Dirigente di Funzione il provvedimento di determina o altro atto equipollente sarà controfirmato oltre che dal/dalla RUP anche dal/dalla Dirigente di Funzione.

Il contratto ed il relativo ordine di acquisto sono sottoscritti da soggetto in possesso di idonea procura.

c) Importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria

L’affidamento avviene attraverso l’espletamento di procedure negoziate con almeno 10 fornitori:

- iscritti in Albo ed in stato “accreditato” nella medesima **categoria di lavori SOA** individuata al momento di indizione della procedura, ove esistenti.
- tramite elenchi di operatori economici iscritti in albi di altri enti (es: comune di Padova, albi professionali, piattaforme MEPA etc.) o albi specifici professionali/di categoria ed in possesso dei requisiti necessari all’espletamento della prestazione richiesta.

È sempre possibile, previa motivazione del RUP, scegliere i fornitori da invitare alle procedure, presenti nella PAD purché gli operatori economici siano sempre in stato “accreditato” nella medesima **categoria di lavori**.

Nel rispetto del principio di rotazione non è invitato il fornitore uscente, ai sensi dell’art. 49 del codice, fatta salva relazione del/della RUP nel rispetto di quanto già espresso in caso di affidamenti diretti.

APS, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza nonché di competitività e di accesso, può sempre ricorrere alla manifestazione di interesse tramite avviso pubblico quale strumento per l’individuazione di operatori economici idonei ad essere invitati alle procedure negoziate di lavori.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle procedure previste per l’affidamento dei contratti di importo superiore alle soglie europee.

Nelle ipotesi sopra descritte, ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, prima dell’avvio della procedura di affidamento, APS adotta la decisione di contrarre o altro atto equipollente, a firma del/della Responsabile Unico del Progetto (RUP) nei limiti dei propri poteri di spesa. Qualora quest’ultimo/a abbia limiti di procura, l’autorizzazione a contrarre viene conferita dal Direttore Generale, nei limiti della sua procura. Per importi superiori, l’autorizzazione a contrarre è conferita dal Consiglio di amministrazione di APS previa delibera collegiale.

Qualora il/la RUP sia diverso dal/dalla Dirigente di Funzione il provvedimento di determina o altro atto equipollente sarà controfirmato oltre che dal/dalla RUP anche dal/dalla Dirigente di Funzione.

Il contratto ed il relativo ordine di acquisto sono sottoscritti da soggetto in possesso di idonea procura.

SERVIZI E FORNITURE (compresi i servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione)	
importo <140.000 €	• Affidamento diretto a operatore economico individuato. • Affidamento Diretto previa consultazione di mercato di più operatori economici
140.000 € ≤ importo < soglia comunitaria	• Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

	• Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse cui fa seguito la procedura negoziata senza bando.
--	--

a) Importo inferiore a 140.000,00 euro

APS predilige l'affidamento diretto tramite consultazione di mercato con più operatori individuati:

- in stato "accreditato" nell'Albo di APS presente sulla PAD;
- tramite elenchi di operatori economici iscritti in albi di altri enti (es: comune di Padova, albi professionali, piattaforme MEPA etc.) o albi specifici professionali/di categoria ed in possesso dei requisiti necessari all'espletamento della prestazione richiesta.

In caso di richiesta di più preventivi, il RUP competente redige e firma il Provvedimento del Dirigente, contenente:

- (i) l'esigenza di acquisto dettagliando le specifiche/caratteristiche tecniche tramite redazione di eventuale disciplinare tecnico;
- (ii) l'eventuale documentazione sulla sicurezza, come previsto al Dlgs. 81/2001;
- (iii) il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento;
- (iv) l'importo e la durata dei servizi o forniture, al netto di IVA, come indicato al paragrafo 2);
- (v) il C.C.N.L. applicato;
- (vi) eventuali clausole sociali e criteri premiali, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- (vii) le fonti di copertura della spesa per l'affidamento con riferimento al budget approvato a disposizione della Funzione;
- (viii) gli eventuali fornitori da invitare, con specifica indicazione delle motivazioni della scelta, qualora non vengano invitati tutti i fornitori presenti nel settore merceologico di riferimento individuato in base al CPV, eventualmente escludendo il fornitore uscente;
- (ix) qualora si invitato il fornitore uscente, fornendo la relativa motivazione, di cui al precedente articolo "Deroghe al principio di rotazione".

Qualora invece si ricorra all'affidamento diretto ad un unico operatore economico, il procedimento avviene mediante le seguenti modalità.

Il/La Responsabile Unico del Progetto (RUP) competente redige e firma il **provvedimento del/della Dirigente**, e una Relazione di specificità che almeno:

- a) identifichi l'operatore economico individuato cui si propone di affidare il contratto, individuato tra gli iscritti all'Albo Fornitori di APS in classe e categoria idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento in stato "accreditato" o tramite indagine di mercato o altri elenchi di operatori come sopra indicato;
- b) descriva specificamente gli elementi che comprovano il possesso, da parte dell'operatore economico di cui al precedente punto (a), di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) qualora l'incarico sia affidato al fornitore uscente, fornendo la relativa motivazione, di cui al precedente articolo "Deroghe al principio di rotazione";
- d) evidenzi il C.C.N.L. applicato;
- e) evidenzi la congruità del prezzo offerto e individui le fonti di copertura della spesa per l'affidamento con riferimento al budget approvato a disposizione della Funzione;
- f) verifichi che gli importi degli affidamenti diretti eventualmente consecutivi non comportino rischio di frazionamento artificioso degli appalti;
- g) dia atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti oppure, ai sensi dell'art. 49, comma 4, D.lgs. n. 36/2023, motivi l'affidamento diretto in favore dell'operatore economico di cui al precedente punto (a) con riferimento contemporaneamente:
 - a. alla struttura del mercato,
 - b. alla effettiva assenza di alternative,
 - c. all'accurata esecuzione del precedente contratto e alla qualità della prestazione resa.

APS, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza nonché di competitività e di accesso, può sempre ricorrere all'indagine di mercato tramite avviso pubblico quale strumento per l'acquisizione di preventivi finalizzato all'affidamento diretto di servizi e forniture.

In mancanza di fornitori ritenuti idonei o di un numero sufficiente di fornitori, si potrà procedere previa determina motivata dal/dalla RUP, ad espletare una indagine di mercato o anche a ricorrere ad elenchi di operatori economici iscritti in Albi di altri enti.

Qualora l'affidamento non trovi idonea copertura finanziaria nel budget di Funzione, il procedimento descritto è condizionato alla approvazione della spesa da parte del Direttore Generale nei limiti della sua procura, previa eventuale condivisione con gli altri Dirigenti competenti; per importi superiori, occorre l'approvazione del Consiglio di amministrazione di APS.

Nelle procedure di affidamento di cui al presente paragrafo, di norma, il/la Dirigente di Funzione competente svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), salvo nomina di altro soggetto da parte del Dirigente di Funzione. Ove sussistano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con l'operatore economico individuato nella proposta, il/la RUP ha l'onere di darne immediata comunicazione all'ufficio Appalti e Acquisti e al/alla Responsabile Anticorruzione al fine di astenersi dall'incarico in relazione alla specifica procedura così da consentire ad APS, con nuova disposizione, di procedere alla nomina, in sostituzione, di un altro soggetto individuato come RUP in relazione alla specifica procedura.

Il/La RUP vigila sul rispetto, in concreto, delle previsioni normative e regolamentari, anche interne, applicabili al singolo affidamento, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di segregazione e separazione delle funzioni esecutive da quelle di controllo.

Qualora il/la RUP sia diverso dal/dalla Dirigente di Funzione il provvedimento di determina o altro atto equipollente sarà controfirmato oltre che dal/dalla RUP anche dal/dalla Dirigente di Funzione nei limiti della rispettiva procura.

Il contratto è concluso con l'invio dell'Ordine di Acquisto all'affidatario sottoscritto da soggetto in possesso di idonea procura, mediante scambio di corrispondenza (art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023).

b) Importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria

L'affidamento avviene attraverso l'espletamento di procedure negoziate con almeno 5 fornitori

- iscritti in Albo ed in stato "accreditato" nella medesima **categoria merceologica** individuata al momento di indizione della procedura, ove esistenti.

- tramite elenchi di operatori economici iscritti in albi di altri enti (es: comune di Padova, albi professionali, piattaforme MEPA etc.) o albi specifici professionali/di categoria ed in possesso dei requisiti necessari all'espletamento della prestazione richiesta.

È sempre possibile, previa motivazione del RUP, scegliere i fornitori da invitare alle procedure, presenti nella PAD purché gli operatori economici siano sempre in stato "accreditato" nella medesima **categoria merceologica**.

Nel rispetto del principio di rotazione non è invitato il fornitore uscente, ai sensi dell'art. 49 del codice, fatta salva relazione del/della RUP nel rispetto di quanto già espresso in caso di affidamenti diretti.

APS, nel rispetto del principio di pubblicità e trasparenza nonché di competitività e di accesso, può sempre ricorrere alla manifestazione di interesse tramite avviso pubblico quale strumento per l'individuazione di operatori economici idonei ad essere invitati alle procedure negoziate di lavori.

Resta ferma la possibilità di ricorrere alle procedure previste per l'affidamento dei contratti di importo superiore alle soglie europee.

Nelle ipotesi sopra descritte, ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio della procedura di affidamento, APS adotta la decisione di contrarre o altro atto equipollente, a firma del/della Responsabile Unico del Progetto (RUP) nei limiti dei propri poteri di spesa. Qualora quest'ultimo abbia limiti di procura, l'autorizzazione a contrarre, viene conferita dal Direttore Generale, nei limiti della sua procura. Per importi superiori, l'autorizzazione a contrarre è conferita dal Consiglio di amministrazione di APS previa delibera collegiale.

Qualora il/la RUP sia diverso dal/dalla Dirigente di Funzione il provvedimento di determina o altro atto equipollente sarà controfirmato oltre che dal/dalla RUP anche dal/dalla Dirigente di Funzione.

Il contratto ed il relativo ordine di acquisto sono sottoscritti da soggetto in possesso di idonea procura.

12) DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALLE PROCEDURE NEGOZiate E APERTE

Per l'espletamento di una procedura negoziata senza bando la struttura richiedente dovrà fornire all'ufficio Appalti e Acquisti tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta e, in via esemplificativa e non esaustiva:

- La motivazione, da inserire nel provvedimento di determina o altro atto equipollente del Dirigente, circa il mancato interesse transfrontaliero dell'appalto;

- l'oggetto della prestazione e le caratteristiche tecniche;
- l'importo massimo previsto (esclusa IVA), con esplicitazione dei costi per la sicurezza e dei costi della manodopera (ad esclusione dei servizi intellettuali e della fornitura senza posa in opera), come indicato al paragrafo 2);
- il CCNL di riferimento;
- il CPV applicabile, oltre alla categoria SOA in caso di Lavori;
- l'indice per la revisione prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico di riferimento;
- garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- termine di presentazione delle offerte e periodo di validità;
- il termine dell'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- elementi di valutazione laddove sia prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- eventuali penali,
- clausole sociali relative alla sostenibilità ambientale e sociale;
- eventuali premi di accelerazione;
- termini di pagamento,
- requisiti generali e di capacità tecnico/professionale/economica,
- determina di scelta della procedura a firma del RUP o del Direttore Generale, nei limiti della sua procura, o previa delibera da parte del CDA per importi superiori.

Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza in cui il termine può essere ridotto a 5 giorni.

Per i contratti di importo pari o superiore ad euro 140.000,00 per Servizi e Forniture e ad Euro 150.000.00 per Lavori e per gli Accordi Quadro, il contratto non è stipulato mediante scambio di corrispondenza.

L'affidatario è tenuto a versare l'imposta di bollo ai sensi di legge e secondo quanto previsto Allegato I.4 del Codice.

Il contratto ed il relativo ordine di acquisto sono sottoscritti da soggetto in possesso di idonea procura.

13) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA

Qualora ricorrano le previsioni e le condizioni di cui agli artt. 76 – settori ordinari - e 158 – settori speciali - del D.lgs. 36/2023, è possibile procedere direttamente all'individuazione dell'operatore economico, purché iscritto nell'Albo di APS o altro elenco di operatori economici come sopra indicato, dietro proposta motivata, con relazione tecnico- economica, in cui si evidenzia la sussistenza dei presupposti normativi, nonché la congruità del prezzo rispetto alla fornitura/servizio o al lavoro offerto, approvata e firmata dal RUP. Prima dell'affidamento dovrà essere predisposta una determinazione a contrarre o atto equipollente a firma del Consiglio di amministrazione di APS previa delibera collegiale che conferisca o confermi mandato al RUP/Dirigente di Funzione competente con i relativi poteri di spesa.

14) APPALTI ESCLUSI

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del **Codice**, fermo restando l'applicazione dei principi euro unitari, ai sensi dell'art. 56 del Codice, i seguenti appalti:

- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
- concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
 - in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

- in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
 - servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- concernenti i contratti di lavoro;
 - concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.

Nell'ambito di tali settori esclusi è comunque previsto l'espletamento della procedura di affidamento tramite la piattaforma PAD e conseguente acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, laddove richiesto da ANAC. (nr 584/2023).

15) INCARICHI LEGALI

Per gli incarichi di servizio legale di cui la precedente articolo si rimanda alle modalità riportate nell' *“Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi, di patrocinio dell'ente in sede giudiziale e stragiudiziale, servizi di arbitrato e conciliazione, redazione di pareri pro veritate ed altri servizi legali di cui all'art. 56 comma 1 lett. H del d.lgs. N. 36/2023”*, Prot. n. 11484 del 5/12/2024 e nella Procedura sul conflitto di interessi.

Tale tipologia di incarichi è autorizzata a firma del/della Direttore/Direttrice Generale e/o del/della Presidente di APS. Il relativo atto è accompagnato dal **provvedimento del/della dirigente e del/della**

RUP cui vengono indicati: l'oggetto dell'incarico, la tipologia, l'importo, la copertura finanziaria, nonché il nominativo del legale incaricato, nel rispetto delle modalità indicate nel suddetto avviso pubblico. Qualora l'importo dell'incarico superi i poteri di spesa del dirigente, il provvedimento di affidamento è adottato dal Direttore/Direttrice Generale nei limiti di spesa stabiliti nella relativa procura; per valori superiori, interviene l'autorizzazione del CDA su proposta del Direttore/Direttrice Generale.

16) SPESE EMERGENZA E URGENZA

I Contratti sottosoglia sono considerati generalmente “spese in emergenza o urgenza” se servono ad acquistare beni, servizi e lavori per garantire, con immediatezza ed urgenza, la continuità del servizio e la sicurezza sul lavoro, quando le prestazioni oggetto dei presenti contratti, per ragioni tecniche o per le tempistiche previste, non possono essere acquistate attraverso contratti a carattere continuativo già affidati.

Le condizioni di urgenze o di emergenza non devono essere dipese da ragioni imputabili ad APS, ma devono derivare da eventi imprevedibili.

17) PROCEDURA SEMPLIFICATA DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI IL CUI VALORE ECONOMICO E' INFERIORE AD EURO 5.000 – ACQUISTI RAPIDI (AR)

Per le spese necessarie all'approvvigionamento di beni, servizi e lavori il cui valore economico è inferiore ad euro 5.000,00 e che rispondono ad esigenze di uso corrente o necessità immediata di acquisizione o urgenza o spese economiche in genere, è prevista una deroga all'ordinario iter approvativo di acquisto, prevedendo infatti che la relativa registrazione o proposta di ordine venga inviata all'ufficio Appalti e Acquisti anche successivamente all'acquisto stesso.

L'ufficio Richiedente invia la richiesta con relativa motivazione all'ufficio Appalti e Acquisti che supporta il/la RUP all'acquisizione del CIG. L'Ordine AR a firma del/della RUP e del/della Dirigente di funzione viene consegnato all'ufficio Appalti e Acquisti per la registrazione nel sistema gestionale.

L'AR viene di regola inviato al fornitore dalla struttura richiedente.

Tali spese dovranno essere comunque inferiori a 5.000,00 euro salvo deroghe in materia di salute e sicurezza conferite al Dirigente responsabile.

Per tali ordini, in ragione dell'esiguità dell'importo e delle necessità operative di APS non viene prodotta la Relazione tecnico economica ed i fornitori possono non essere iscritti nell'Albo fornitori di APS.

Per tali importi si può derogare al principio di rotazione, anche ai sensi dell'art. 49 c. 6 del Codice, fermo restando che l'insieme degli affidamenti diretti con AR, senza previa consultazione di più fornitori affidati al medesimo operatore economico nell'arco dell'anno solare non superi la soglia dei 40 mila euro.

Il Dirigente di Funzione richiedente firma, inoltre, mensilmente il riepilogo degli Acquisti Rapidi (AR).

18) SPESE ECONOMICHE

Sono considerate "spese economiche" quelle afferenti all'acquisto di beni/servizi di importo inferiore a € 1.000,00 (Iva esclusa), non relativi a contratti di fornitura affidati con carattere continuativo.

Le spese di natura economica che possono essere assunte a carico di APS, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di budget.

- spese postali, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
- acquisto di beni (materiali di consumo in genere) in prontezza, presso fornitori non convenzionati;
- spese per acquisto di materiale informatico;
- acquisto stampati, modulistica, cancelleria;
- canoni di abbonamenti radiofonici, televisivi, internet; o di altra natura
- acquisto di manuali, periodici e pubblicazioni;
- biglietteria (aerea, treni ed altri mezzi di trasporto) e ticketless;
- spese alberghiere, transfert, spese agenzia di natura straordinaria;
- spese minute d'ufficio;
- spedizione di corriere, facchinaggio e trasporto di materiale; -
- spese contrattuali e di registrazione; -
- spese per imposte e tasse a carico di APS;
- spese vidimazione registri;
- spese per l'acquisto di prodotti farmaceutici;
- spese necessarie per il funzionamento istituzionale, degli uffici e dei servizi;
- spese carburante solo qualora se ne verifichi la necessità imprevedibile;
- spese per l'acquisto di riviste, giornali, libri e pubblicazioni periodiche;
- affitto o noleggi di strutture o sale per eventi aziendali;
- spese per pubblicazioni su social network o su piattaforme informatiche.

Il limite può essere superato, previa autorizzazione del/della Dirigente con potere di firma nei limiti della propria procura, per casi particolari quando il bene richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico.

Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali. I pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:

- mediante bancomat o carta di credito (in tale caso, l'Ufficio Contabilità presenta il rendiconto mensile, unitamente all'estratto conto della carta rilasciato dal soggetto gestore).

Per tali spese, ove sia prevista la relativa fattura, saranno richiesti i CIG con le medesime modalità di ottenimento degli Acquisti rapidi.

Le spese economali sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- Non possono avere carattere continuativo, ripetitivo e abituale;
- Devono attenersi a necessità urgenti e comunque non riconducibili a contratti di appalto o accordi quadro già in essere;
- Non possono essere effettuate nei confronti dello stesso operatore economico in via continuativa.

19) VERIFICA DEI REQUISITI

In relazione alle procedure di affidamento di contratti sottosoglia, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti avviene secondo le seguenti modalità prima di disporre l'aggiudicazione:

- con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice di importo inferiore a **40.000,00 euro**, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. APS svolgerà le verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del Codice, anche previo sorteggio di un campione annuo minimo di 20 affidatari e salva, comunque, la verifica della regolarità contributiva e fiscale prima del pagamento.
- per importi pari o superiori a 40.000,00 euro si procede alla verifica dei requisiti di legge dell'operatore economico risultato affidatario/aggiudicatario secondo le modalità stabilite dalla Procedura interna di APS di cui al Manuale delle Procedure e relativa alla *"qualificazione e*

selezione di appaltatori, subappaltatori e fornitori esterni”. A tale scopo, nonché per le altre finalità previste dal Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono ad APS il consenso al trattamento dei loro dati personali tramite il FVOE. Alcune informazioni possono essere escluse dall'accesso se costituiscono segreti tecnici o commerciali su esplicita richiesta dell'offerente.

- APS, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario/affidatario, procede all'esecuzione del contratto, salvo motivate ragioni di urgenza indicate in determina o altro provvedimento equipollente, per le quali si potrà dare avvio alle attività prima dell'esecuzione del contratto/ordine.
- Per importi inferiori a 40 mila euro le verifiche rientrano nel campione di cui al primo punto elenco.

In particolare, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, APS può disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità ordinarie.

Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, APS recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

20) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

APS procede all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) che si basa sul miglior rapporto qualità/costi o sulla base del minore prezzo. Devono essere aggiudicati con OEPV:

- a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del Codice;
- b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato;
- e. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del Codice. Può essere utilizzato il minor prezzo per lavori non caratterizzati da alta intensità di manodopera. Sul punto, si richiama quanto stabilito nel paragrafo 9) sulla Sostenibilità ambientale e sociale: APS, tenuto conto della tipologia di intervento (con particolare riferimento all'affidamento di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera), valuta le misure di sostenibilità poste in essere dall'OE.

Nell'ambito delle richieste di preventivo APS può utilizzare ai fini dell'affidamento mediante richiesta di preventivo, il criterio del "miglior prezzo" determinato a seguito di valutazione diretta da parte RUP, in seduta riservata, sulla base di elementi tecnico prestazionali oltre che di prezzo formulati dall'operatore economico a seguito di indagine di mercato o di avviso pubblico.

21) ACCORDO QUADRO

L'art. 59 del Codice disciplina gli accordi quadro e stabilisce l'obbligo di indicare il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In particolare, l'accordo quadro è definito come l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

In tal senso APS dovrà promuovere la sottoscrizione di Accordi Quadro al fine di dotarsi di strumenti che permettano di regolamentare le esigenze operative con un arco temporale prolungato.

Nei casi di ricorso all'Accordo quadro, la determina a contrarre indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

L'accordo quadro può essere concluso con uno o più operatori economici e può essere eseguito con le seguenti modalità:

- **Accordi quadro chiusi con uno o più operatori economici** - l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione (tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro).

In caso di accordi quadro chiusi con più operatori economici, la decisione a contrarre indica le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi. Il contratto esecutivo per la prestazione specifica viene stipulato, senza riaprire il confronto competitivo, con l'operatore economico parte dell'accordo quadro individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione e secondo i termini e le condizioni già fissate nell'accordo quadro;

- **Accordi quadro aperti con uno o più operatori economici** - l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. In questo caso, si riapre il confronto competitivo tra tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro, ovvero la negoziazione con il fornitore con cui è stato stipulato l'accordo quadro;
- **Accordi quadro misti con più operatori economici** - l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. In questo caso, la scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro, i quali precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Il contratto esecutivo per la prestazione specifica viene stipulato in parte senza la riapertura del confronto competitivo (come per gli accordi quadro chiusi) e in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo (come per gli accordi quadro aperti), qualora tale possibilità sia stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per

l'accordo quadro. Tali disposizioni si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti.

22) SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara è un organo nominato per la verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica nelle procedure di appalto o nei contratti di concessione da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ovvero per gli adempimenti di natura amministrativa nei casi di appalti o concessioni da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 93 del nuovo Codice, i componenti (Ufficio Acquisti Appalti e RUP) del seggio di gara sono scelti all'interno della stazione appaltante, tenendo conto dei criteri di trasparenza e competenza.

Con la nomina del Seggio di gara, restano, in capo al RUP la funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura, nonché l'adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

Per il seggio di gara non viene richiesto il rispetto del criterio di rotazione. Il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche (d.lgs. 36/2023, Allegato I.2, art. 7) e potrà svolgere l'attività del seggio di gara, comparando le offerte con il criterio del minor prezzo.

In tale ipotesi, potranno essere presenti altri dipendenti della stazione appaltante, in qualità di testimoni, per certificare lo svolgimento dei fatti senza assunzione di responsabilità.

22.1 FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO DI GARA

Nell'aggiudicazione dei contratti, il RUP si avvale del Seggio di gara per:

- la verifica della ricezione e completezza delle documentazioni amministrative presentate, nonché l'apertura delle medesime;
- la verifica, in una o più sedute riservate, della conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel disciplinare/lettera d'invito;
- l'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio;

- la predisposizione dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni dei concorrenti alla procedura di aggiudicazione;
- la predisposizione della proposta di aggiudicazione e della relativa relazione;
- l'avvio dei controlli in capo al primo/i in graduatoria.

23) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo, creato specificamente per gestire una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. La Commissione è nominata espressamente per la procedura in corso, e la sua esistenza è limitata nel tempo, cessando di esistere una volta completata la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto.

La nomina di una Commissione secondo quanto indicato al Libro II, parte V, all' art. 93, comma 1, del Codice, è disposta solo con riferimento alle procedure di affidamento condotte mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La nomina della Commissione di Gara può esser disposta solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

All'art.93, comma 1 del Dlgs 36/2023, si riconosce la possibilità che il RUP richieda (e ottenga) il supporto tecnico dei commissari al fine di procedere alla verifica delle offerte che risultino anomale.

L'art. 93 del Dlgs 36/2023 stabilisce le gerarchie nella nomina dei commissari, sottolineando che i componenti della Commissione devono essere scelti prioritariamente tra i dipendenti dell'ente appaltante o delle entità beneficiarie dell'intervento. Solo in caso di mancanza di personale adeguato all'interno dell'ente, si può ricorrere a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni; in via residuale, qualora sia documentata l'indisponibilità di personale interno o di altre amministrazioni, si potrà procedere all'individuazione dei commissari tra i professionisti esterni come disposto dalla delibera del Consiglio di amministrazione di APS holding S.p.A. nr 843 del 2 luglio 2019.

La proposta di commissione viene formulata dal/dalla RUP per le procedure sottosoglia, mentre viene formulata dalla Stazione appaltante, su proposta del/della RUP, per le procedure soprasoglia.

La Commissione giudicatrice deve essere composta da un numero dispari di componenti, fino a un massimo di cinque. Il/la RUP può far parte della Commissione e presiederla. La nomina del/della RUP come membro della Commissione giudicatrice deve comunque essere valutata con riferimento alla singola procedura. Per i contratti sottosoglia comunitaria sia per quelli sopra soglia, è stato riconosciuto il ruolo del/della RUP nella Commissione giudicatrice

Il comma 3 dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 consente al/alla RUP di far parte della commissione. Se vi sono situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità specifiche, concrete o potenziali per un determinato appalto, il/la RUP, al pari di qualsivoglia altro soggetto che si trovi nella medesima situazione, non potrà farne parte.

Come riportato al libro II, parte V art. 93 del Codice, viene sottolineata l'importanza della trasparenza nella scelta dei commissari. È previsto l'obbligo di pubblicare i curricula dei commissari, in modo da garantire che il processo di selezione sia accessibile e comprensibile a tutti gli interessati.

L'orientamento preferenziale è quello di affidare il compito di valutazione e selezione delle offerte a dipendenti interni dell'ente appaltante, che sono meglio in grado di conoscere dettagliatamente l'oggetto dell'appalto e i bisogni specifici dell'ente stesso.

La Commissione giudicatrice valuta le ragioni di eventuali richieste di oscuramento di parti dell'offerta, presentate dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice, e redige, con l'approvazione del RUP, uno specifico verbale contenente l'esito della valutazione. Di tale delibera viene dato atto all'interno del provvedimento di aggiudicazione in conformità all'art. 36 comma 3 del Codice.

24) CRITERIO DI ROTAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice si conferma l'importanza del criterio della rotazione nella nomina dei commissari di gara nel tempo. La rotazione non è limitata a situazioni specifiche o a particolari tipologie di appalti, ma è un requisito generale che si applica ogni qualvolta si costituisce una commissione giudicatrice.

In caso di annullamento di una prima aggiudicazione, la Commissione giudicatrice ha il potere di rivalutare le offerte ricevute e prendere una nuova decisione di aggiudicazione. Il riesame è possibile solo se l'annullamento della prima aggiudicazione non è dovuto a un vizio nella composizione della Commissione. Se il motivo dell'annullamento riguarda problemi legati alla composizione della Commissione, questa non può procedere a un nuovo riesame delle offerte.

25) CONFLITTO DI INTERESSI APPLICATO AL RUP, AL SEGGIO, AL DEC E ALLA COMMISSIONE

L'art. 93 del Codice, contenente le disposizioni sulle commissioni di gara, al comma 5 elenca i casi di non nominabilità.

In particolare, non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e Procedura per conflitto di interessi prot. 12023 del 18/12/2024 di APS .

In riferimento invece all'art. 16 del Codice che reca la disciplina sul conflitto di interessi, il comma 1 dispone che *"si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione"*.

La disciplina sul conflitto di interesse contenuta all'art. 93, c. 5, lett. c), D.lgs. 36/2023, e quella contenuta nell'art. 16 sono complementari, in quanto la prima, che riguarda i rapporti tra componente della commissione e operatore economico partecipante alla gara ha un ambito di applicazione ridotto rispetto all'altra.

Le previsioni dell'art. 93 non si applicano al segretario in quanto non è un componente della commissione di gara.

26) COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il/La Responsabile Unico del Procedimento, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, ha i seguenti compiti specifici:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione della programmazione degli acquisiti;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessaria o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione;
- sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare, sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento;
- richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice ove previsto dal presente Regolamento;
- provvede all'acquisizione del CIG di concerto con l'ufficio Appalti e Acquisti, ove necessario ai sensi della normativa vigente;
- è responsabile degli adempimenti in materia di trasparenza di concerto con l'ufficio Appalti e Acquisti.

A) nella fase di affidamento:

- effettua la verifica della documentazione amministrativa, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;
- esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- dispone le esclusioni dalle gare;
- in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere autonomamente tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla Commissione di Aggiudicazione;

- quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;
- svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della Commissione di Aggiudicazione;
- adotta il provvedimento finale della procedura;

B) nella fase di esecuzione

- impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione,

all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

- accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del D.lgs. 36/2023;
- dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni;
- adempie agli obblighi di comunicazione ANAC circa le fasi di aggiudicazione, di esecuzione e conclusione delle prestazioni;
- rilascia ed approva i certificati di regolare esecuzione.

Ove necessario, il/la RUP può nominare, in fase di esecuzione, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Nel caso in cui venga nominato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto esegue i compiti di cui all'All. II.14 del D.lgs. 36/2023.

Il/la RUP deve nominare il/la DEC nei casi previsti dall'art. 8, comma 4, dell'Allegato I.2, nonché per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14.

Si tratta di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Sono considerati servizi di particolare importanza, gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

27) FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE PER LA QUALIFICAZIONE

Al fine di garantire il mantenimento della qualificazione di APS ai sensi dell'Allegato II.4 del Codice, il/la Responsabile Unico del Progetto (RUP) e, ove nominato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), sono tenuti a partecipare a percorsi formativi specifici, coerenti con il livello di qualificazione richiesto. Tali percorsi devono essere riconosciuti da enti accreditati e riguardare le fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento può comportare la perdita dei requisiti di qualificazione della stazione appaltante e potrà essere sottoposta a sanzione disciplinare ai sensi della normativa giuslavoristica.

28) NORMATIVA SU TRASPARENZA E GDPR

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, APS, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali verranno trattati esclusivamente per finalità precontrattuali, contrattuali, amministrative e contabili, derivanti dalla

partecipazione alla presente richiesta d'offerta, attraverso mezzi manuali, informatici e telematici e con ogni altro mezzo necessario e comunque con misure conformi al livello adeguato di sicurezza come previsto dall'articolo 32 del GDPR "Sicurezza del trattamento", anche quando comunicati a terzi. I dati saranno comunque comunicati solo a terzi determinati dal Titolare del Trattamento per specifiche finalità per le quali si rinvia alle relative Informativa privacy di APS. Ci si potrà rivolgere al titolare del trattamento per far valere i propri diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la seguente pagina web <https://www.apsholding.it/>